

Formazione in ambito Igiene (soddisfacimento dei requisiti cogenti in sostituzione del libretto sanitario)	[REL_2.3]
STP_03_01	Data: 11/07/2012

Servizio	Formazione in ambito Igiene (soddisfacimento dei requisiti cogenti in sostituzione del libretto sanitario)	
Obiettivo dell'intervento	Adeguare la cultura degli operatori alle corrette prassi igieniche aziendali, utilizzando lo "strumento" della formazione del personale, come previsto dalla L.R. 41/2003 (Regione Veneto); tale riferimento legislativo introduce l'attività formativa in sostituzione del libretto sanitario.	
Benefici Attesi	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione da parte del personale di una maggior capacità critica in materia di igiene personale e di manipolazione degli alimenti • Soddisfazione dei requisiti cogenti 	
Destinatari	Imprese Target	Tutte le imprese del settore agroalimentare (Regione Veneto)
	Ruoli Coinvolti	Tutti gli operatori per i quali era prevista l'adozione del libretto sanitario
Descrizione del Progetto	Consegna del Decalogo previsto; attività formativa di almeno 4 ore su tematiche inerenti igiene della persona, malattie trasmissibili tramite manipolazione degli alimenti, tecniche di sanificazione.	
InPut	Norme di Riferimento	L.R. 41/2003. Decreto Regione Veneto 438/2004
Modalità di Implementazione	Analisi e pianificazione	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi del Piano di Autocontrollo aziendale • <i>Formazione</i> aziendale (moduli di durata di circa 1 ora): <ul style="list-style-type: none"> - Igiene della persona - Malattie trasmissibili - Sanificazione
	Formazione	
	Riesame e verifica progetto, Ottimizzazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica degli obiettivi cognitivi proposti (modello B L.R. 42/2003).
OutPut	<ul style="list-style-type: none"> • Modello (allegato D della L.R. 41/2003) che attesta l'adempimento degli obblighi formativi/informativi previsti; • Attestato di frequenza 	
Approfondimento	La L.R. 41/2003 (art. 1) prevede che gli accertamenti e le relative certificazioni sanitarie richieste dall'art. 14 della Legge 30 aprile 1962 e dagli artt. 37, 39 40 del D.P.R. n° 327 del 26 marzo 1980 siano sostituiti da misure di autocontrollo, formazione ed informazione. L'azienda alimentare è tenuta ad informare l'ULSS competente dell'intenzione di procedere all'adempimento in esame, comunicando il nome del formatore e specificandone il possesso di determinati requisiti (titolo di studio riconosciuto ed attestato di superamento del corso per formatori).	